

Publicato il 25/09/2020

N. 00580/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00281/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 281 del 2020, proposto dall'Ordine Nazionale dei Biologi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Crisostomo Sciacca, PEC giovannicrisostomosciacca@ordineavvocatiroma.org, e Marcello Marra Marcozzi, PEC marcellomarramarcozzi@ordineavvocatiroma.org, da intendersi domiciliato ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Basilicata (d'ora in poi ARPAB), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di

Potenza, con domicilio eletto in Potenza Corso XVIII Agosto 1860
n. 46;

per l'annullamento:

-della Del. del Commissario Straordinario dell'ARPAB n. 92 del 10.6.2020, di indizione del concorso, per l'assunzione a tempo determinato di 8 Biologi, da inquadrare nella categoria D con il profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale, per lo svolgimento delle attività di biologia ambientale, analisi microbiologiche ed ecotossicologiche e monitoraggio delle acque, e del relativo bando, approvato con la predetta Del. n. 92/2020 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale di pari data 10.6.2020;

-ove occorra, della Del. del Direttore Generale dell'ARPAB n. 14 del 15.1.2019, di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, e della Del. del Commissario Straordinario dell'ARPAB n. 90 del 9.6.2020, di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ARPAB;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nelle camere di consiglio del 9 e 22 settembre 2020 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con Del. n. 92 del 10.6.2020 il Commissario Straordinario dell'ARPAB ha indetto un concorso, per l'assunzione a tempo determinato di 8 Biologi, da inquadrare nella categoria D con il profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale, per lo

svolgimento delle attività di biologia ambientale, analisi microbiologiche ed ecotossicologiche e monitoraggio delle acque, ed approvato il relativo bando (pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale di pari data 10.6.2020), che a pag. 7 prevede, tra i requisiti di ammissione la Laurea triennale di Scienze Biologiche oppure la Laurea magistrale di Biologia o altre Lauree equiparate e/o equipollenti.

L'Ordine Nazionale dei Biologi, con il presente ricorso, notificato il 13.7.2020 e depositato il 14.7.2020, ha impugnato il predetto concorso, richiamando l'art. 16, comma 2, lett. a) e c), L. n. 396/1967 e la Sentenza di questo Tribunale n. 782 del 29.10.2019, deducendo l'omessa previsione, come prescritto dagli artt. 1 e 2 L. n. 396/1967 e artt. 30 e 31 DPR n. 328/2001, tra i requisiti di ammissione, dell'iscrizione nell'Albo dei Biologi nella Sezione A dei laureati in Biologia o nella Sezione B dei laureati in Scienze biologiche (al riguardo viene precisato che le attività di biologia ambientale, analisi microbiologiche ed ecotossicologiche e monitoraggio delle acque, che devono essere svolte dai vincitori del concorso in discorso, possono essere espletate dagli iscritti nella Sezione B dei laureati in Scienze biologiche).

Si è costituita in giudizio l'ARPAB, la quale, oltre a sostenere l'infondatezza del gravame, ha anche eccepito la carenza di legittimazione attiva e/o dell'interesse a ricorrere dell'Ordine ricorrente.

Poiché questo Tribunale aveva ravvisato la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di una Sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e non era stato possibile sentire sul punto i difensori delle parti costituite, in quanto non presenti

nell'odierna Camera di Consiglio, per aver chiesto con precedenti note il passaggio in decisione della domanda cautelare, con Ordinanza n. 207 del 9.9.2020 (comunicata alle parti il 10.9.2020) ha assegnato alle parti il termine di 10 giorni, per esprimere il consenso o eventuali opposizioni alla definizione del presente giudizio con Sentenza breve.

L'Ordine Nazionale dei Biologi con atto del 10.9.2020 ha espresso il suo consenso alla definizione del giudizio con Sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., mentre l'ARPAB entro il predetto termine del 19.9.2020 non si è opposta alla Sentenza breve. Nella successiva Camera di Consiglio del 22.9.2020 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, pur tenendo conto della circostanza che l'art. 9, comma 1, L. n. 3/2018 ha abrogato l'art. 16 L. n. 396/1967, va affermata la legittimazione attiva e/o l'interesse a ricorrere dell'Ordine Nazionale dei Biologi, in quanto, come tutti gli Ordini professionali, esercita la funzione di tutelare l'interesse collettivo del rispetto da parte delle Pubbliche Amministrazioni della normativa, disciplinante la relativa professione.

Nel merito, è fondata la censura, relativa all'omessa previsione nel bando impugnato del requisito dell'iscrizione nella Sezione B dell'Albo dei Biologi o quanto del conseguimento dell'abilitazione alla professione di Biologo Junior, in quanto non risultano condivisibili le argomentazioni difensive dell'Amministrazione resistente, con le quali: 1) è stato richiamato l'art. 2, comma 2, L. n. 396/1967, nella parte in cui prevede che l'iscrizione nell'Albo dei Biologi "non è consentita ai pubblici impiegati", da cui si evincerebbe che l'obbligatorietà dell'iscrizione nel predetto Albo solo

per l'esercizio della libera professione e non anche per l'assunzione alle dipendenze della Pubblica Amministrazione; 2) è stato evidenziato che il solo requisito del possesso della Laurea triennale di Scienze Biologiche oppure della Laurea magistrale di Biologia e non anche del conseguimento dell'abilitazione e dell'iscrizione all'Albo, era finalizzato a garantire il principio del favor participationis, per consentire l'ampliamento della platea dei partecipanti al concorso in questione e la conseguente selezione dei candidati più capaci e meritevoli.

Infatti, lo stesso art. 2, comma 2, L. n. 396/1967, oltre a prevedere che l'iscrizione nell'Albo dei Biologi "non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della professione", precisa anche che tali persone sono iscritte in un "Speciale Elenco" (cfr. pure gli artt. 9, 11, 12, 13 e 49 della stessa L. n. 396/1967).

Ed invero, dagli artt. 1 e 2 L. n. 396/1967 e artt. 30 e 31 DPR n. 328/2001 si evince chiaramente che, per svolgere le attività di cui all'art. 31, comma 2, DPR n. 328/2001, oggetto del concorso di cui è causa (cioè attività di biologia ambientale, analisi microbiologiche ed ecotossicologiche e monitoraggio delle acque), risulta necessario, oltre al possesso della Laurea triennale di Scienze Biologiche oppure della Laurea magistrale di Biologia o di altre Lauree equiparate e/o equipollenti, aver superato, entro il termine perentorio di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, uno dei due appositi Esami di abilitazione ex artt. 32 e 33 DPR n. 328/2001, mentre l'iscrizione nell'Elenco Speciale dell'Albo dei Biologi nella Sezione A dei laureati in Biologia o nella Sezione B dei laureati in Scienze biologiche può essere richiesta anche soltanto dai vincitori

del concorso, prima della loro assunzione e/o stipula del relativo contratto di lavoro subordinato.

A quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso in esame e per l'effetto l'annullamento del bando, approvato con Del. del Commissario Straordinario dell'ARPAB n. 92 del 10.6.2020, nella parte in cui non prevede che i candidati al concorso in questione devono aver superato, entro il termine perentorio di presentazione delle domande di partecipazione dell'8.7.2020, uno dei due appositi Esami di abilitazione ex artt. 32 e 33 DPR n. 328/2001, e non specifica che, prima della stipula del contratto di lavoro subordinato, i vincitori del concorso devono iscriversi nell'Elenco Speciale dell'Albo dei Biologi nella Sezione A dei laureati in Biologia o nella Sezione B dei laureati in Scienze biologiche.

~~Ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, C.P.C. l'ARPAB va condannata al pagamento delle spese di giudizio.~~

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi indicati in motivazione.

Condanna l'ARPAB al pagamento, in favore dell'Ordine Nazionale dei Biologi ricorrente, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nelle camere di consiglio dei giorni 9 e 22 settembre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Paolo Mariano, Referendario

L'ESTENSORE
Pasquale Mastrantuono

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono

IL SEGRETARIO

